

**NOTA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA
UIL SULL'EMENDAMENTO IN MATERIA PREVIDENZIALE
PRESENTATO AL DECRETO ANTICRISI**

In base all'emendamento presentato dai relatori al Decreto anticrisi con l'articolo 22-bis comma 1 viene modificata, recependo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 Novembre 2008, l'età pensionabile delle donne nel settore pubblico. Al comma 2 viene invece inserito un principio di relazione tra l'incremento della speranza di vita, accertato da ISTAT ed EUROSTAT, ed il momento effettivo del pensionamento.

ETA' PENSIONABILE DONNE PUBBLICO IMPIEGO

Per quanto riguarda l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego l'emendamento sviluppa i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2010 innalzando a 61 anni di età anagrafica – rispetto agli attuali 60 – il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Tale requisito permane invariato per tutto il 2011.

Dal 1° gennaio 2012 il requisito sarà poi incrementato di un ulteriore anno ed innalzato quindi a 62 anni fino al 31 dicembre 2013.

A quel punto, dal 1° gennaio del 2014, scatterà l'aumento fino a 63 anni per il biennio 2014-2015.

Il primo gennaio del 2016, fino a tutto il 2017, l'età anagrafica richiesta per l'accesso al pensionamento di vecchiaia salirà a 64 anni.

L'effetto dell'emendamento si concluderà dal 1° gennaio 2018 quando l'età di vecchiaia per le lavoratrici pubbliche arriverà a 65 anni raggiungendo la parità con l'età pensionabile degli uomini.

In sintesi:

ANNO	ETA'
2009	60 anni
2010 - 2011	61 anni
2012 - 2013	62 anni
2014 - 2015	63 anni
2016 - 2017	64 anni
2018	65 anni

È infine importante sottolineare come il provvedimento salvaguardi i diritti acquisiti, prevedendo esplicitamente che per le donne che dovessero maturare i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore (60 anni) entro il 31 dicembre del 2009 conservano il diritto al pensionamento di vecchiaia secondo la normativa attuale. Per far valere tale diritto le lavoratrici ricadenti in tale situazione possono richiederne certificazione all'Ente di appartenenza.

RAPPORTO TRA PENSIONAMENTO E SPERANZA DI VITA

Per quel che riguarda il legame tra il momento effettivo di pensionamento e la speranza di vita, il comma 2 dell'articolo 22-bis introdotto dall'emendamento al decreto anticrisi, prevede effetti a partire dal 2015.

A quella data viene infatti prevista una verifica sul quinquennio precedente circa l'incremento della speranza di vita che l'Istat e l'Eurostat hanno certificato. In base a tale verifica verrà previsto l'adeguamento del requisito di età anagrafica per l'accesso alla pensione. La normativa tecnica specifica non viene individuata nell'emendamento ma viene rimandata ad un successivo provvedimento, da adottare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia.

Il comma dell'emendamento introduce però per il primo quinquennio, quello che verrà valutato nel 2015, una clausola di salvaguardia che prevede che l'adeguamento dell'età non potrà in alcun caso superare i tre mesi, anche nel caso in cui l'incremento della speranza di vita fosse superiore.

DESTINAZIONE RISPARMI

Per la UIL è importante sottolineare infine quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22-bis. Tale comma recepisce infatti una richiesta fatta dalla UIL perché i risparmi conseguiti con tali modifiche non fossero utilizzati per fare cassa ma per finalità di sostegno al welfare. Il testo del comma 3 prevede che le economie derivanti dall'attuazione delle novità introdotte in materia di età pensionabile – donne del pubblico impiego e speranza di vita - confluiscono in un Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per finanziare interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza. È un modo positivo per legare l'equiparazione dell'età pensionabile delle lavoratrici pubbliche al rafforzamento delle politiche di welfare familiare consentendo una migliore conciliazione dei tempi di lavoro con quelli dedicati alla cura della famiglia, in gran parte sostenuta proprio dalle donne. Al di là dei risparmi effettivi prodotti l'emendamento prevede comunque a tale fine una dotazione di questo fondo incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e 242 milioni di euro a decorrere dal 2011.

CONCLUSIONI

In conclusione, per la UIL, gli interventi in tema previdenziale introdotti da questo emendamento sono un utile contributo a stabilizzare e rendere pienamente sostenibile il nostro sistema pensionistico. Quello relativo all'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego si è reso necessario a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea comunque inappellabile e che, se non rispettata, avrebbe provocato l'applicazione di sanzioni giornaliere che avrebbero danneggiato il Paese. Gli

interventi in questione recepiscono le indicazioni della Corte in maniera molto graduale, entro i prossimi dieci anni, e accompagnano tale azione ad un contestuale rafforzamento del welfare. La UIL chiede al Governo di rendere finalmente accessibile la previdenza complementare ai dipendenti del pubblico impiego. Per quanto riguarda invece l'aggancio, a partire dal 2015, del momento del pensionamento all'andamento demografico, esso comporterà di fatto un impatto di appena qualche mese sull'uscita dal lavoro, senza produrre iniquità per i lavoratori interessati. A parere della UIL, in occasione della discussione di questi interventi, va specificato che i risparmi che dovessero produrre, destinati al Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio, devono anche essere utilmente destinati a migliorare le prestazioni previdenziali, prevedendo – in modo particolare - una rivalutazione delle pensioni in essere frutto della contribuzione dei lavoratori. Al tempo stesso la UIL ritiene indispensabile dare attuazione alle norme di favore sull'accesso al pensionamento previste per i lavori usuranti dalla legge 247/07 ed oggi ancora inapplicate.